

NOTE E COMMENTI

SINODALITÀ E SINODO DEI VESCOVI*

JUAN IGNACIO ARRIETA

LA costituzione apostolica *Episcopalis communio* (EC), pubblicata il 15 settembre 2018,¹ ha modificato l'assetto istituzionale del Sinodo dei Vescovi che è probabilmente la struttura giuridica con caratteristiche di maggiore originalità sorta dalla riflessione conciliare successiva al Vaticano II. Poche settimane dopo, il 1° ottobre, è stata anche promulgata un'Istruzione collegata al documento pontificio concernente la celebrazione delle Assemblee sinodali e l'attività della Segreteria generale (ICS).² La portata di questi due provvedimenti, tuttavia, va ben oltre la ristrutturazione di un istituto centrale della Chiesa puntando, in realtà, a promuovere l'interazione sinodale nel governo pastorale della Chiesa, il che fa dell'iniziativa una delle più rilevanti del presente Pontificato.³

Qui si tratterà brevemente di alcune delle principali novità del testo.

jiarrieta@legtxt.va, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

* Vedi nella sezione "Documenti" il testo della costituzione apostolica *Episcopalis communio*.

¹ Cfr. FRANCESCO, cost. ap. *Episcopalis communio*, del 15 settembre 2018, «L'Osservatore Romano», 19 settembre 2018, pp. 4-6. Nello stesso periodico, a pp. 6-7, sono stati contestualmente pubblicati tre brevi contributi di presentazione della norma: F. BALDISSERI, *Quattro chiavi*; F. FABENE, *Rifondazione sinodale*; D. VITALI, *Le radici nella tradizione*.

² Cfr. SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI, *Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali e sull'attività della Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi*, del 1° ottobre 2018, «L'Osservatore Romano», 1-2 ottobre 2018, pp. 4-5. Sulle principali novità del testo, vedi F. FABENE, *Per facilitare il dibattito*, *ibidem*, p. 6.

³ La motivazione del cambiamento dell'istituto va letta nel quadro dell'impegno pontificio per introdurre la Chiesa «in una nuova tappa di evangelizzazione» (*Evangelii gaudium* n. 1), nella quale è necessario costituirsi in tutte le regioni della terra in uno «stato permanente di missione» (*Evangelii gaudium* n. 25). Si tratta, per Papa Francesco, di riplasmare profondamente tutte le strutture ecclesiali, perché diventino "più missionarie", cioè, più sensibili ai bisogni delle persone, più aperte al nuovo che avanza, più duttili in un'epoca di rapide trasformazioni (cfr. *Evangelii gaudium* n. 27), (F. BALDISSERI, *Quattro chiavi*, cit.).

1. I DOCUMENTI NORMATIVI

Sul piano della tecnica legislativa, l'iniziativa è formata da una costituzione apostolica e da un'istruzione emanata dalla Segreteria generale del Sinodo in forza di una delega legislativa contenuta nell'art. 26 del documento pontificio. Entrambe le norme, nel rispettivo contesto, meritano un'attenzione particolare.

Innanzitutto, l'adozione di una costituzione apostolica per riformare il Sinodo dei Vescovi potrebbe destare qualche sorpresa. Di solito le riforme specifiche dell'ordinamento della Chiesa avvengono attraverso un *Motu proprio*, e tale è stata anche la regola nel presente pontificato. Lo stesso Sinodo dei Vescovi venne istituito nel 1965 attraverso un *Motu proprio*, *Apostolica sollicitudo* di Papa Paolo VI,⁴ per cui, a prima vista, potrebbe risultare "asimmetrico" il fatto che anni dopo una semplice riforma dell'istituzione avvenga per mezzo di una costituzione apostolica, che è un documento normativo di rango formale superiore.

La scelta, però, non ha niente di enfatico – come, poi, si è voluto sottolineare⁵ – proprio perché il provvedimento ha ben più vasti orizzonti, rispetto ai quali la riforma dell'istituto sinodale risulta propedeutica o, quanto meno, un obiettivo parziale. La finalità della norma non è solo né principalmente quella di rimodellare il Sinodo dei Vescovi come istituto dell'organizzazione centrale, bensì promuovere attraverso di esso, nella Chiesa, la categoria della sinodalità.⁶

Dopo un esteso *proemio*, la costituzione apostolica *Episcopalis communio* distribuisce i suoi 27 articoli in cinque capitoli, più un altro contenente le disposizioni finali. Il nucleo della norma, però, non si occupa propriamente della struttura del Sinodo, in quanto ben tre capitoli riguardano lo sviluppo dell'attività sinodale nelle fasi successive e del ruolo che la Segreteria gene-

⁴ Cfr. PAOLO VI, m.p. *Apostolica sollicitudo*, del 15 settembre 1965, «AAS», 57 (1965), pp. 775-780.

⁵ Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Anche la forma è importante*, «L'Osservatore Romano», 22 settembre 2018, p. 7. L'a. afferma, tra l'altro, che «se Francesco ha preferito servirsi di una costituzione apostolica, ritenendo forse di interpretare un'esigenza ecclesiale più ampia rispetto alla reale efficacia e funzionalità del sinodo dei vescovi, è probabilmente perché l'obiettivo del rinnovamento normativo non si esaurisce nell'organismo sinodale ma, attraverso di esso, include un progresso nella sinodalità come modo costitutivo di essere della Chiesa e, pertanto, di svolgere i ministeri ecclesiali e altre responsabilità personali».

⁶ Riferendosi principalmente al *proemio* della costituzione apostolica è stato segnalato che il «fattore di maggiore novità della nuova costituzione apostolica, esposto soprattutto a partire dal n. 5, [è] un fattore che configura sotto certi aspetti una vera e propria rifondazione dell'organismo sinodale: mi riferisco all'inquadramento stabile del Sinodo entro la cornice di una Chiesa costitutivamente sinodale» (L. BALDISSERI, *Quattro Chiavi*, cit. p. 6).

rale del Sinodo, alla cui struttura è poi riservato un altro capitolo del documento, compie in ciascuna di esse.

Dal punto di vista strutturale, pertanto, la costituzione apostolica contiene scarse novità rispetto alle assemblee sinodali. Il documento si allaccia direttamente ai cann. 342-348 CIC, e non alle norme istitutive del Sinodo, assumendo quanto nei canoni viene sintetizzato riguardo alla natura e alle finalità dell'istituto. I quattro primi articoli della costituzione riprendono i tratti salienti della composizione e della dinamica del Sinodo senza, però, apportare nuovi elementi di natura definitiva. Sul piano strutturale invece, la rilevante novità, come si dirà poi, è costituita dalla riconfigurazione della Segreteria generale e dai compiti ad essa assegnati.

A chiusura della costituzione, l'articolo 27 contiene tre clausole derogatorie. La norma abroga, anzitutto, le norme del *Motu proprio Apostolica sollicitudo* che negli elementi sostanziali erano già state sussunte nei cann. 342-348 CIC, in modo sintetico e selettivo, facendo a meno di alcune espressioni meno riuscite presenti nel documento istitutivo. L'*Episcopalis communitio* si colloca, dunque, nel contesto istituzionale di quanto già codificato nel 1983.

Inoltre, la norma abroga l'*Ordo Synodi Episcoporum* del 29 settembre 2006,⁷ che era la versione più recente del regolamento sinodale promulgato nel 1966 e più volte modificato in seguito. È anche abrogato l'*Adnexum* al citato regolamento sul *modo procedendi in Circulis minoribus*. I contenuti rilevanti di questi due testi sono stati ripresi dall'Istruzione o affidati ai Regolamenti che saranno preparati in occasione dei singoli raduni.

Infine, è stabilita una deroga generale a quanto previsto dai canoni del CIC e del CCEO che possa essere contrario «a qualsiasi articolo della presente costituzione apostolica». Un'indicazione che pare abbia come principale utilità pratica quella di far prevalere il testo della costituzione rispetto ad eventuali letture restrittive delle disposizioni del Codice, poiché dal testo non risulta altro contrasto formale che quello dell'ultimo periodo del can. 348 §1 CIC con l'art. 24 §3 EC: adesso i membri del Consiglio della Segreteria generale parteciperanno alla successiva assemblea ordinaria. Altro contrasto potrebbe sorgere dall'eventuale designazione – da parte del Sommo Pontefice – di qualche fedele laico a membro di una determinata assemblea sinodale.⁸ Peraltro, il CCEO non contiene alcun significativo riferimento al Sinodo dei Vescovi.⁹

⁷ Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Ordo Synodi Episcoporum*, del 29 settembre 2006, «AAS», 98 (2006), pp. 755-779.

⁸ Infatti, il contrasto con il can. 346 CIC di un'iniziativa del genere, ed eventualmente di altre di uguale significato, verrebbe comunque superato dalla volontà derogatoria del Pontefice nei casi concreti.

⁹ Cfr. can. 46 CCEO.

L'art. 26 del documento pontificio affida, poi, alla Segreteria generale del Sinodo il compito di emanare un'Istruzione per la celebrazione delle assemblee sinodali e sull'attività della Segreteria stessa – incarico adempiuto il 1° ottobre successivo –, nonché la preparazione di Regolamenti per lo svolgimento di ciascuna delle singole assemblee, cosa che di prassi accadeva già da tempo. Tuttavia, la principale novità di tutto ciò è nella fonte di produzione dell'Istruzione.

Sin dalla sua creazione, c'è stata sempre qualche esitazione al momento di stabilire l'autorità che dovesse promulgare o rinnovare le sue norme secondarie, non essendo il Sinodo parte della Curia romana, e trattandosi di un istituto singolare. Durante la vigenza della costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*,¹⁰ l'allora Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa venne incaricato di promulgare sia l'*Ordo Synodi Episcoporum* del 1966, che le sue modifiche del 1969 e del 1971.¹¹ Scomparso il suddetto Consiglio, con la costituzione apostolica *Pastor Bonus*,¹² l'*Ordo Synodi Episcoporum* del 2006 venne invece promulgato dal Segretario di Stato. In tutti questi casi si è proceduto mediante Rescritto *ex audientia*.

Ora, invece, pur essendo ancora immutata la *Pastor Bonus*, si è seguito un percorso differente per l'emanazione della norma secondaria dell'istituzione sinodale. Anzitutto, non si è promulgato un *Ordo Synodi*, come regolamento generale dell'istituto sinodale ai sensi del can. 95 CIC; si è promulgata, invece, un'Istruzione ai sensi del can. 34 CIC, e le sue norme, anche se fondamentalmente riguardano l'attività dell'istituto, sono da osservare in un ambito generale perché delineano le competenze generali che nella Chiesa esercita la Segreteria generale del Sinodo. Inoltre, questa volta non si è affidato l'incarico per mezzo di un Rescritto *ex audientia*, come accadeva invariabilmente finora, bensì mediante una delega legislativa di cui al can. 135 §2 CIC, in favore della Segreteria generale del Sinodo, un organismo che non ha potestà di governo, anche se certamente possiede tutta quella autorevolezza che gli concedono queste norme.

Lo stesso art. 26 della costituzione che concedeva alla Segreteria del Sinodo facoltà per promulgare l'Istruzione sulla celebrazione delle assemblee,

¹⁰ Cfr. PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, del 16 agosto 1967, «AAS», 59 (1967), pp. 885-928, artt. 26-28. La scelta di questo Consiglio, che sostanzialmente aveva i compiti affidati dalla *Pastor Bonus* alla Seconda Sezione della Segreteria di Stato, sembrava voler sottolineare l'estraneità del Sinodo all'organizzazione della Curia romana.

¹¹ Cfr. *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae*, dell'8 dicembre 1966, «AAS», 59 (1967), pp. 91-103; *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus*, del 24 giugno 1969, «AAS», 61 (1969), pp. 525-539; *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus nonnullis additamentis perficitur* del 20 agosto 1971, «AAS», 63 (1971), pp. 702-704.

¹² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor Bonus*, del 28 giugno 1988, «AAS», 80 (1988), pp. 841-930.

assegna alla stessa Segreteria il compito di emanare, volta per volta, il Regolamento di ogni singola assemblea, che sviluppi quanto previsto da entrambe le norme o configuri la riunione in accordo con le modalità che si ritenga opportuno realizzare (cfr. art. 20 ICS).

2. LA NATURA ISTITUZIONALE DEL SINODO DEI VESCOVI

Come già detto, la costituzione apostolica non aggiunge nuovi elementi per configurare la natura giuridica del Sinodo dei Vescovi a quelli già presenti nei cann. 342-348 CIC. Da una prospettiva operativa, però, e guardando al ruolo che si vorrebbe conferire adesso a tale istituto nel quadro generale della vita della Chiesa, si può sottolineare come il nuovo Sinodo incorpori elementi sostanziali non procedenti dalla dottrina sull'episcopato, ma ugualmente originati dagli insegnamenti del Vaticano II. Gli elementi di novità provengono dalla dottrina conciliare sulla partecipazione alla missione della Chiesa di tutti i componenti del Popolo di Dio in base alla loro corresponsabilità sacramentale.

Il Sinodo dei Vescovi nacque, come si sa, dalla riflessione conciliare sulla dimensione collegiale dell'episcopato e del ministero petrino. I successivi schemi del decreto conciliare sui Vescovi contenevano un abbozzo di istituto di questo genere, concepito come ausilio dei Vescovi al ministero episcopale del successore di Pietro; esso era inteso non come una esigenza dottrinale della sacramentalità dell'episcopato,¹³ bensì come istanza consultiva di diritto ecclesiastico coerente però con la struttura sacramentale dell'episcopato. Lo si pensava, talvolta, come una sorta di parallelo, nei confronti del ministero petrino, della funzione di sostegno delle Conferenze episcopali nei confronti del ministero pastorale dei singoli Vescovi diocesani. Di fatto, il *Motu proprio Apostolica sollicitudo*, che accolse definitivamente la proposta, istituendo e dando nome al Sinodo dei Vescovi, lo definì secondo una equilibrata modalità che situava l'organismo nell'orizzonte dell'insegnamento sull'episcopato, tenendolo però distinto dall'esercizio istituzionale di potestà suprema del Collegio dei Vescovi, che era il punto che allora suscitava maggiore tensione. Perciò, dopo l'iniziativa *Motu proprio* di Paolo VI la redazione del n. 5 del decreto *Christus Dominus*, che era già stata definitivamente appro-

¹³ Per la trattazione generale dell'origine conciliare dell'istituto, vedi principalmente G.-P. MILANO, *Il Sinodo dei Vescovi*, Milano, Giuffrè, 1985; J. I. ARRIETA, *El Sinodo de los Obispos*, Pamplona, EUNSA, 1987. Vedi anche i tre contributi di A. Antón su «La Rivista del Clero italiano», aprile, giugno, e luglio-agosto, 1983. Più recentemente, vedi anche A. VIANA, *El Sinodo de los Obispos*, DGDC VII, pp. 345-350; G.-P. MILANO, *Comentario a los cann. 342-348*, in *ComEx II/1*, Pamplona, 1997, 2 ed., pp. 603-625; R. PUZA, *Die Bischofssynode nd die Zusammenschlüsse der Bischofskonferenzen*, in *Synodalrecht und Synodalstrukturen*, Fribourg, 1996, pp. 31-66; M. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi: istituzione, fini e natura*, «Periodica», 84 (1995), pp. 455-487.

vata dai Padri, ma in precedenza conteneva solo un discreto suggerimento al Papa, venne modificata per fare menzione dell'istituto che ormai era stato già creato.¹⁴

La struttura del Sinodo dei Vescovi venne però stabilita sin dall'inizio tenendo presente che l'istituto «come ogni istituzione umana, col passare del tempo potrà essere maggiormente perfezionato».¹⁵

Il documento costitutivo disegnò allora la natura consultiva dell'istituto. Tuttavia, a causa della particolare congiuntura, scivolarono nel testo talune espressioni che, se lette contestualmente ad altri punti dello stesso documento conciliare sui Vescovi, potevano suggerire un differente inquadramento dottrinale del Sinodo: non come organismo consultivo del Papa ma come espressione istituzionale della potestà del Collegio episcopale. Anni dopo, superate quelle circostanze e forte di una consolidata esperienza, il Codice di diritto canonico del 1983 recepi l'istituto all'interno dell'organizzazione centrale della Chiesa, nella Sezione Prima della costituzione gerarchica del Libro II, lasciando da parte espressioni più incerte dell'*Apostolica sollicitudo* che, tuttavia, rimaneva ancora formalmente in vigore.

In tale contesto, è rilevante che la costituzione apostolica *Episcopalis communio* deroghi adesso quelle prime norme del 1965 adottando come riferimento normativo la codificazione del Sinodo dei Vescovi fatta nel 1983. Di fatto, come indica il dispositivo, il documento pontificio si dice emanato «a tenore del canone 342 del CIC».

Su questa immutata base istituzionale, però, la normativa ora promulgata adotta un metodo procedurale assai diverso da quello finora seguito nella celebrazione delle assemblee sinodali sulla base dei successivi *Ordo Synodi episcoporum* (eccezion fatta da quelle celebrate nel presente Pontificato che sono servite da banco di prova della normativa attuale). Precedentemente, le assemblee sinodali – principalmente quelle ordinarie – rappresentavano in sostanza la riflessione e il confronto dei rappresentanti dell'episcopato universale su di una tematica individuata dal Santo Padre, previamente discussa nelle rispettive assemblee nazionali o rituali dei Vescovi. Ora, invece, i rappresentanti dell'episcopato dovranno confrontarsi sui risultati emersi in base ad un'ampia consultazione del Popolo di Dio, presentata ed elaborata dalla Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi.

Ogni assemblea si snoda in tre periodi di tempo – preparatorio, celebrativo e attuativo –, e l'art. 2 della costituzione apostolica segnala che «la fase preparatoria ha come scopo la consultazione del Popolo di Dio sul tema»

¹⁴ Cfr. *Congregatio Generalis CXXXVIII, 29 septembris 1965, Relatio Generalis de proemio et de cap. I (Modi propositi et examinati) schematis Decreti de Pastoralis Episcoporum. Munere in Ecclesia, Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, IV-III, p. 12.*

¹⁵ Cfr. PAOLO VI, *m.p. Apostolica sollicitudo*, cit., *proemio*.

scelto per il Sinodo. Prima la consultazione previa era riservata agli organismi episcopali intermedi – conferenze e sinodi rituali – oltre che ai Superiori religiosi maggiori e ai dicasteri della Curia (art. 23 §1 OS); ora, invece, detti organismi episcopali dovranno deliberare sulla base di quanto emerso dalla consultazione nelle distinte comunità di fedeli.

La norma promulgata, dunque, non modifica l'assetto dato all'istituto da Paolo VI più di cinquanta anni fa, né muta il suo originario modo di confrontarsi con l'episcopato. Quello che, invece, intende compiere è un collegamento fra la riflessione dei membri dell'episcopato e, dunque, del Sinodo stesso come istituzione episcopale, con un altro rilevante caposaldo della dottrina del Vaticano II, concernente i diversi livelli di corresponsabilità sacramentale esistenti nella Chiesa, quali sono la partecipazione dei chierici nel ministero episcopale e le esigenze battesimali di doverosa cooperazione di tutti i fedeli all'*aedificatio Ecclesiae*.¹⁶ Senza particolari cambiamenti strutturali, la costituzione apostolica introduce nella dinamica procedurale del Sinodo dei Vescovi un sistema di interazione – detto appunto “sinodale” – con le varie istanze del Popolo di Dio, affinché esso intervenga, attraverso canali istituzionalizzati o in forme più spontanee – poiché è consentito anche l'intervento diretto di fedeli o dei gruppi¹⁷ – nella consultazione previa e nella successiva messa in pratica delle deliberazioni sinodali. A ragione, il documento menziona il consiglio presbiterale, che nelle Chiese particolari è l'istituzione di corresponsabilità dei presbiteri nel governo pastorale del proprio Vescovo, e richiama anche il consiglio pastorale come strumento di corresponsabilità battesimale di tutti i fedeli.

Per un fedele cristiano l'esercizio dei suoi diritti fondamentali, e tra questi quello di «manifestare ai sacri pastori il proprio pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa» (can. 212 §3 CIC), rappresenta il modo di compiere il dovere centrale di cooperare «all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e compiti di ciascuno» (can. 208 CIC). Un diritto che, come gli altri diritti fondamentali, deve sempre esercitarsi in comunione (can. 209 §1 CIC), e perciò è lontano da possibili concezioni liberali dei diritti. Ma anche per questo, la posizione di chi è investito di autorità nella Chiesa non appare come “dominio” e, pur investita di potere giuridico (la Chiesa è una società gerarchica per costituzione sacramentale), è soprattutto una posizione di diaconia e servizio che deve promuovere l'attiva partecipazione dei fedeli.¹⁸

¹⁶ In particolare nella cost. dogmatica *Lumen gentium*, e nel decr. *Apostolicam actuositatem*, ripresi nella configurazione dei diritti e doveri dei fedeli della parte prima del Libro II *De Popolo Dei* del CIC. Viene anche richiamato a questo proposito il “*sensus fidei*” del Popolo di Dio “*in credendo*” che però merita un inquadramento specifico.

¹⁷ «*Rimane integro il diritto dei fedeli, singolarmente o associati, di inviare direttamente i loro contributi alla Segreteria generale del Sinodo*» (art. 7 §2 EC).

¹⁸ A questo proposito, mi sembrano ancora attuali alcune considerazioni che facevo an-

La nuova procedura che cerca di avviare processi sinodali all'interno della Chiesa, considera, in definitiva, che «il Sinodo è solo la più evidente manifestazione di un dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali».¹⁹

La variazione metodologica così operata non pare che possa offuscare la natura episcopale che è all'origine al Sinodo dei Vescovi così come emerso nei dibattiti conciliari; infatti, sono sempre i rappresentanti dell'episcopato universale ad offrire l'assistenza e consiglio al Sommo Pontefice. Ora però l'attività del Sinodo è realizzata, in modo che, considerata nel suo insieme la struttura sacramentale della Chiesa, risulti maggiore compiutezza in quanto i Vescovi intervengono in stretta “cooperazione organica” con i vari componenti del Popolo di Dio – presbiteri e fedeli laici –, secondo le modalità di ciascuno, tenendo conto della rispettiva posizione sacramentale nella Chiesa. Indubbiamente, tale partecipazione – e la possibilità stessa di realizzarla – dipenderà anche dell'argomento proposto al dibattito sinodale.

Nel testo non è chiaramente detto che le Conferenze episcopali debbano confrontarsi al loro interno sui risultati della consultazione nelle Chiese particolari. Si dice, invece, che la Conferenza dovrà trasmettere alla Segreteria generale una sintesi di quanto ricevuto dalle rispettive diocesi (art. 7 §1b EC), e si annunzia poi che la documentazione necessaria verrà trasmessa dalla Segreteria a ciascuno dei Padri Sinodali (art. 8 §4, 9° ICS). Ma sembra implicito che debba verificarsi anche un dibattito in seno alla Conferenza stessa (o al rispettivo Sinodo rituale), non solo per la natura stessa dell'argomento, ma anche perché altrimenti non avrebbero senso le indicazioni dell'art. 29 §1, 3°-4° ICS sull'inesistenza del “vincolo di mandato” o sulla possibilità di parlare a nome dell'organismo che rappresenta.

ni fa a proposito di quella che Papa Giovanni Paolo II chiamò “spiritualità di comunione” nei numeri 43 e seguenti della lettera apostolica *Novo Millennio Ineunte*: «in un contesto di comunione, com'è quello proprio della società ecclesiale, dove la funzione pubblica è da considerarsi in chiave ministeriale, come servizio alla comunità, la corresponsabilità dei battezzati al compimento del fine della Chiesa, si traduce necessariamente in una sorta di partecipazione al peso delle cariche, anche di quelle che sono specifiche dei pastori. [...] Di conseguenza, viene simmetricamente delineato un dovere generico, ma fondato su un rapporto di giustizia, di ascolto da parte dei pastori e di quanti assumono funzioni pubbliche nella Chiesa, senza che ciò diminuisca affatto la propria responsabilità decisionale in quanto titolari delle funzioni. In fondo, tutto questo è da inquadrare in una particolare “logica” sulla responsabilità personale dei titolari degli uffici e su come tale responsabilità deve rapportarsi alla corresponsabilità che, in base a un fondamento teologico non meno sicuro, ma diverso secondo la posizione di ciascuno, hanno gli altri componenti della Chiesa. L'ottimale impiego di questi criteri richiede, dunque, la partecipazione in una determinata “cultura di governo” in comunione, prospettata dall'ultimo Concilio Ecumenico, che, come dico, rappresenterebbe la versione ecclesiale del principio democratico» (J. I. ARRIETA, *Diritti fondamentali e governo della Chiesa*, in *Atti del Convegno “La persona nella Chiesa. Diritti e doveri dell'uomo e del fedele”*, Trento, 6-7 giugno 2002, Padova, CEDAM, 2003, pp. 18-41).

¹⁹ FRANCESCO, Discorso del 17 ottobre 2015.

Tali sembrano essere, in termini generali, gli scopi del documento se considerato in una prospettiva istituzionale. L'esperienza dirà come agiscono i due principi conciliari ora posti insieme: la collegialità dell'episcopato – che nel Sinodo appare come istituto centrale della Chiesa – e la corresponsabilità battesimale dei fedeli che, principalmente, attiene al piano della Chiesa particolare e soggiace a fattori culturali e di radicamento ecclesiale deferiti al discernimento dei rispettivi Pastori.²⁰

C'è da aggiungere, infine, che le norme ora promulgate – ma accadeva lo stesso con quelle precedenti – intendono soprattutto regolamentare le assemblee ordinarie del Sinodo, che sono il prototipo dell'istituto, e che la prevista partecipazione consultiva dei fedeli, che rappresenta il cuore delle nuove norme, è difficilmente compatibile non solo con alcune tematiche da poter trattare, ma anche con la “tempestività” con cui sono convocate, per esempio, determinate assemblee.²¹

3. LO STATUTO DELLA SEGRETERIA GENERALE

La principale novità organizzativa della costituzione apostolica riguarda il cambiamento di ruolo assegnato in essa alla Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi. Questo nuovo ruolo introduce adesso un'altra modalità nei rapporti episcopato-Ufficio primaziale, caratteristici dell'assise sinodale: si affida ora all'iniziativa e all'impulso pontificio – tramite, appunto, la Segreteria generale – un ruolo direttivo che prima era assente o per lo meno era di natura diversa, e cioè marcatamente ricettiva. Il nuovo statuto della Segreteria generale modifica significativamente l'influsso del Sinodo dei Vescovi nell'azione pastorale di governo, pur mantenendo la primitiva posizione strutturale.

La Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi – e lo stesso vale per i vari consigli che ad essa fanno capo – è un organismo sorto ed evolutosi negli anni a partire dalla prassi e dalle necessità di rispondere adeguatamente ad un migliore funzionamento dell'assise. Non va dimenticato che i documenti istitutivi del Sinodo, l'*Apostolica sollicitudo* e l'*Ordo Synodi*, sia quello del 1967 che quello *recognito* del 1969, non ne facevano menzione, parlando solo di un ufficio unipersonale denominato “*Secretario Perpetuo seu Generali*”.²² Solo a

²⁰ Il consiglio pastorale, per esempio, non è un istituto obbligatorio in diocesi, come indica il can. 511 CIC e, pur essendo vivamente raccomandato, spetta al singolo Pastore valutare l'opportunità di stabilirlo. Lo stesso accade in un modo o nell'altro nelle strutture di missione.

²¹ Tale è il caso delle assemblee straordinarie (cfr. can. 346 §2 CIC), ma anche nel caso delle assemblee speciali, l'art. 20 ICS prevede che possano seguire modalità di attuazione diverse.

²² Cfr. artt. 10-12 *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae*, dell'8 dicembre 1966, «AAS», 59 (1967), pp. 95-96, nonché artt. 10-12 *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus*, del 24 giugno 1969, «AAS», 61 (1969), pp. 530-531.

seguito delle prime esperienze sinodali – dopo la prima assemblea ordinaria del 1967 e la seguente prima assemblea straordinaria del 1969 – fu manifesta la necessità di creare un ufficio stabile, diverso dalla Curia romana, a scopi principalmente organizzativi e materiali.²³

La mancata previsione iniziale di una struttura permanente risulta una trascuratezza solo apparente: tale assenza invece risulta eloquente per comprendere come era allora percepito il ruolo del Sinodo e la posizione dei vari componenti del “dialogo sinodale”.

Con l’istituzione della Segreteria generale del Sinodo nel 1971 venne anche istituito un Consiglio della Segreteria²⁴ e, negli anni seguenti, si delineò opportunamente il ruolo di assistenza del Consiglio nell’implementazione delle decisioni sinodali e nella preparazione dell’adunanza ordinaria successiva, mantenendolo distinto dai Consigli della Segreteria creati nel tempo, in riferimento alle assemblee straordinarie o speciali di volta in volta celebrate. Il processo di assestamento del Consiglio della Segreteria meritò almeno un paio di risposte autentiche.²⁵ Successivamente seguì una terza risposta circa l’eleggibilità dei vescovi emeriti.²⁶

Si trattava comunque di organismi collegiali che collaboravano con la Segreteria Generale, che guadagnava progressivamente un ruolo da protagonista nelle adunanze sinodali, ma sempre con funzioni di natura strumentale. La Segreteria generale aveva in tale contesto un ruolo che, fondamentalmente, era di raccolta e ordinazione degli apporti dell’episcopato, consultato in occasione del Sinodo.

La costituzione apostolica *Episcopalis communio* ha conferito ora alla Segreteria generale del Sinodo un ruolo del tutto diverso. Da istanza principalmente ricettiva e passiva – sul piano contenutistico, e a prescindere

²³ Cfr. artt. 11-12 *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus nonnullis additamentis perficitur*, del 20 agosto 1971, «AAS», 63 (1971), pp. 702-703.

²⁴ Cfr. art. 13 *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus nonnullis additamentis perficitur*, del 20 agosto 1971, «AAS», 63 (1971), p. 704.

²⁵ La prima, nel 1980, per circoscrivere il ruolo dei membri del Consiglio ai soli fini di preparazione dell’assemblea ordinaria seguente, senza il diritto però di partecipare ad essa, in ragione di questo solo titolo (cfr. PONTIFICIA COMMISSIO DECRETIS CONCILII VATICANI II INTERPRETANDIS, *Responsa ad proposita dubia* del 13 giugno 1980, «AAS», 72 [1980], p. 767): un criterio che non è passato nel Codice del 1983 e che ora è stato specificamente revocato dall’art. 24 §3 della cost. ap. *Episcopalis communio* (cfr. anche art. 10 §2 *Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee sinodali*). Altra interpretazione avvenne in occasione della Seconda Plenaria dell’allora Pontificio Consiglio per l’Interpretazione autentica del CIC, nel maggio 1985 concernente il coinvolgimento del Consiglio nella preparazione delle assemblee straordinarie del Sinodo, senza però diritto a partecipare in esse. Essendo una questione di ordine interno allo stesso Sinodo si decise di comunicare la decisione solo alle istanze interessate.

²⁶ Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Responsa ad proposita dubia* del 10 ottobre 1991, «AAS», 83 (1991), p. 1093.

dagli aspetti organizzativi – com'era prima ritenuta, adesso rappresenta il motore centrale dell'intera attività sinodale, guidando le scelte, coordinando le consultazioni e promuovendo autonomamente approfondimenti sugli argomenti da trattare. Il tutto sotto la guida diretta e per mandato del Sommo Pontefice che, in realtà, adotta così, in quanto Capo del Collegio, un ruolo di impulso e non sostanzialmente ricettivo, come prima, dei lavori sinodali.

Il cambiamento è notevole, e le competenze ora assegnate alla Segreteria generale per la direzione e per l'applicazione delle conclusioni sinodali sono di rilievo. Da un lato, la Segreteria generale deve interagire con i dicasteri competenti per l'attuazione degli orientamenti sinodali (art. 20 §1 EC), ma può anche predisporre «altre iniziative idonee allo scopo» (art. 20 §2 EC) e perfino, «in particolari circostanze..., con mandato del romano Pontefice, può emanare documenti applicativi, sentito il Dicastero competente» (art. 20 §3 EC).

L'art 23 §1 EC precisa, anche se risulta ovvio, che la Segreteria generale è pure competente «nelle altre questioni che il Romano Pontefice vorrà sottoporle per il bene della Chiesa universale». Sembra, quindi, che sarà necessario utilizzare queste nuove prerogative con speciale equilibrio, onde evitare si possa confondere le modalità attuative della Segreteria generale del Sinodo con quelle proprie degli organismi vicari di governo della Curia romana, facendo perdere così all'istituto sinodale la sua specificità voluta dal Concilio.

Anche se essa si relaziona con i dicasteri romani, formando in definitiva un'amministrazione dipendente dalla Santa Sede, la Segreteria generale non fa parte della Curia romana. Anzi, la sua forza, presente e futura, sta proprio nel mantenersi distinta, senza confusione dal punto di vista organizzativo né metodologico, con la Curia romana.

Da una prospettiva costituzionale, tuttavia, in relazione a quell'originale dibattito dottrinale sulla posizione istituzionale del Sinodo, proprio questa rilevanza (nell'attività sinodale viene affidata alla Segreteria generale e, in particolare, la sua diretta dipendenza dall'iniziativa del Romano Pontefice) non lascia ormai alcun dubbio sul fatto che l'organismo, pur nel contesto della collegialità episcopale, si muova nell'ambito di esercizio del ministero petrino e non dell'attività istituzionale del Collegio dei Vescovi. Eventualmente sarà il Sommo Pontefice, come si evince dalle nuove norme, a concedere all'assemblea sinodale eventuali facoltà di esercizio del *munus regendi* o di attuazione dell'autorità di magistero.²⁷

²⁷ Cfr. art. 18 §2 *Episcopalis communio*. Anche se il testo non lo esplicita, pare ovvio che la potestà deliberativa concessa dal Papa all'assemblea può non riguardare l'autorità di Magistero e anche la *potestas regiminis* (can. 129 CIC).

4. ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE SINODALE

La costituzione apostolica *Episcopalis communio* e anche l'Istruzione pubblicata in seguito, accanto alla definizione dei tradizionali uffici personali da sempre istituiti in occasione delle assemblee sinodali, delinea un vario genere di istanze collettive e di gruppi di studio che possono essere attivati *pro oportunitate* con varie finalità. Alcuni sono gruppi di lavoro che, nell'eventualità della loro costituzione, operano alle dirette dipendenze della Segreteria generale; altri, invece, sono organismi costituiti all'interno dell'assemblea stessa con l'obiettivo di farla progredire ordinatamente nei suoi lavori.

La nuova normativa – codificando l'esperienza di cui si è già detto – distingue tra il Consiglio ordinario della Segreteria generale e i Consigli per la preparazione o per l'attuazione delle assemblee straordinarie o speciali. Sono organismi che si sviluppano parallelamente e senza interferenze, sebbene le ultime due possiedono finalità del tutto circoscritte alle rispettive adunanze, mentre sembra naturale ritenere che – anche se la norma non lo afferma in modo esplicito – al Consiglio ordinario corrisponda il principale compito di assistenza e confronto della Segreteria generale, in ragione sia della maggiore rappresentatività sia perché è l'unico Consiglio ad avere stabilità e successione nel tempo. Di fatto, l'Istruzione adesso pubblicata ha ampliato a 21 i componenti, elettivi o designati, del Consiglio ordinario, assicurando anche la rappresentatività geografica e rituale (cfr. art. 10 ICS).

I Consigli straordinari e speciali possiedono, inoltre, composizione diversa, a seconda che ci si trovi nella fase precedente o successiva alla celebrazione dei rispettivi Sinodi. Essendo meno prevedibile la convocazione di queste due modalità di riunione, la composizione dei relativi Consigli durante la fase preparatoria viene stabilita dal Sommo Pontefice, mentre in vista del periodo attuativo la maggioranza dei membri risulta dall'elezione dell'assemblea, restando in carica per cinque anni, se il Papa non dispone altrimenti (art. 25 §4 EC).

Frutto anche dell'esperienza – materializzata nelle due successive riunioni sinodali (straordinaria e ordinaria) sulla famiglia –, l'art. 3 §1 EC prevede esplicitamente che «secondo il tema e le circostanze, l'Assemblea del Sinodo può essere celebrata in più periodi tra loro distinti a discrezione del Romano Pontefice», senza che ciò significhi necessariamente che si tratti di convocare più assemblee sinodali oppure periodi diversi della stessa assemblea, e tanto meno che una debba essere straordinaria e l'altra ordinaria. Ciò è permesso dall'elasticità volutamente conferita alle norme, oltre al fatto che comunque il Pontefice è sempre sovrano – com'è accaduto più volte in passato – di adottare forme e modalità non formalmente previste, che ritenga opportune.

La costituzione apostolica, tuttavia, ha introdotto una novità di particolare rilievo aggiungendo nuove modalità alle tre forme previste di convocazio-

ne del Sinodo dei Vescovi: ordinaria, straordinaria e speciale. Quasi in tono minore, e senza particolari spiegazioni, l'art. 1 §3 EC segnala che «se lo ritiene opportuno, particolarmente per ragioni di natura ecumenica, il Romano Pontefice può convocare un'Assemblea sinodale secondo altre modalità da lui stesso stabilite». Poi, l'art. 5 ICS aggiunge che in tale eventualità spetta al Papa «determinare i criteri di designazione dei membri» e, infine, l'art. 20 ICS precisa che il regolamento che venga predisposto per tale evenienza potrà derogare alla costituzione degli uffici e consigli previsti nella legge per la celebrazione delle assemblee ordinaria e straordinaria come pure «stabilire quali altri debbano essere eventualmente costituiti».

La norma non fornisce altri particolari e lascia del tutto aperta la porta perché un tale genere di assemblea possa avere la configurazione che occorra secondo le opportunità. Dai dati normativi, l'attenzione viene richiamata dal cenno alle “ragioni di natura ecumenica” che possono suffragare tali atipiche riunioni, benché sia ugualmente chiaro che queste non dovrebbero essere le sole motivazioni e che il suddetto §3 rappresenta semplicemente, una porta per convocare, con l'aiuto e attraverso la Segreteria generale, riunioni episcopali diverse da quelle già previste dal §2, sempre sotto l'egida istituzionale del Sinodo dei Vescovi.

Il cenno alle ragioni ecumeniche sembrerebbe comportare,²⁸ appunto, l'aver individuato nella figura del Sinodo dei Vescovi una possibile via istituzionale per il confronto ecumenico e, magari, per il progressivo avvicinamento ecclesiale attraverso modalità e collegamenti, con il Capo del Collegio, più consoni con la concreta tradizione delle Chiese ortodosse, per esempio, rispetto a quelli consolidati durante il secondo Millennio mediante la Curia romana.²⁹ Di fatto, il *proemio* della costituzione apostolica conclude auspicando che il Sinodo dei Vescovi «potrà a suo modo contribuire al ristabilimento dell'unità fra tutti i cristiani».

La tradizione sinodale ortodossa era peraltro il modello ideale al quale, pur con i dovuti adattamenti alle esigenze della teologia cattolica, guardavano i Padri conciliari nei dibattiti che sfociarono poi nell'istituzione del Sinodo dei Vescovi. Rispetto alla Curia romana, il Sinodo dei Vescovi rappresenta un tipo di collegamento con il Successore di Pietro che, adeguatamente sviluppato, potrebbe consentire ugualmente il necessario rispetto delle tradizioni consolidate nelle Chiese di Oriente: proprio per questo motivo risulta essenziale che l'istituto mantenga la sua natura separata e distinta dalle istituzioni della Curia romana.

²⁸ Cfr. al riguardo le considerazioni fatte sulla valorizzazione della sinodalità (e della collegialità dell'episcopato) come fattore per una “conversione del papato” alla quale ortodossi e protestanti guardano con vivo interesse, in L. BALDISSERI, *Quattro chiavi*, cit.

²⁹ Vedi in proposito le osservazioni che sulla dimensione ecumenica del Sinodo segnalavo in *Il Regolamento del Sinodo. Novità e prospettive*, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), pp. 659-670.